



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERNINI e GASPARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2017

Modifiche all’articolo 270-*quinquies* del codice penale, in materia di propaganda al terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro ordinamento c'è una grave lacuna legislativa consistente nella mancata previsione di una normativa diretta a contrastare efficacemente la propaganda terroristica. La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, approvata lo scorso marzo e non ancora recepita, contempla tre nuove categorie di reati – i «reati di terrorismo», i «reati riconducibili a un gruppo terroristico», e i «reati connessi ad attività terroristiche» – che dovranno essere previsti come fattispecie punibili negli ordinamenti degli Stati membri.

Delle tre categorie esplicitate in seno alla direttiva, il presente disegno di legge intende affrontare quella riguardante «i reati connessi ad attività terroristiche», descritta nel titolo III della citata direttiva (UE) 2017/541 che racchiude un insieme eterogeneo di condotte non necessariamente considerate come atti di terrorismo, ma ad essi prodromiche.

In particolare, agli articoli 5 e 6, la direttiva prevede che gli Stati membri introducano il reato di proselitismo, istigazione o di incitamento al compimento di atti terroristici anche attraverso la pubblicazione sui siti *internet* di materiale informativo e propagandistico, indipendentemente dal fatto che l'atto terroristico avvenga o meno.

Non solo chi fa propaganda o addestra con qualunque mezzo al compimento di atti terroristici, ma anche chi viene addestrato. L'articolo 8 della direttiva, infatti, decreta che gli Stati membri adottino misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di rice-

vere istruzioni per l'uso di armi ovvero di altre tecniche o metodi rappresentanti un addestramento per fini terroristici.

In attesa del completo recepimento della sopracitata direttiva europea e prendendo atto della diffusione sempre più crescente del terrorismo di matrice jihadista sul nostro territorio, l'Italia ha il dovere, non solo verso sé stessa ma anche verso il resto d'Europa, di dotarsi di una normativa specifica ed efficace atta a contrastare gli atti di propaganda che possono essere senza dubbio considerati preparatori di azioni ben più pericolose.

Sappiamo bene, del resto, come i terroristi si affidino proprio alla diffusione via *internet* di informazioni, istruzioni e dettagli utili prima a reclutare e formare terroristi e poi a realizzare concretamente atti riconducibili alla fattispecie di reato di cui agli articoli 270 e seguenti del codice penale.

Il presente disegno di legge consta di un solo articolo diretto a integrare le norme antiterrorismo già previste nell'ordinamento italiano, prevedendo la reclusione da due a sei anni per coloro che detengono o diffondono materiale di propaganda terroristica ovvero compiono atti o comportamenti di propaganda di promozione di azioni terroristiche.

Riteniamo, quindi, che un tema così importante debba essere affrontato unendo a più serie e strutturate ipotesi di prevenzione anche la creazione di un reato ad *hoc*, l'ampia divulgazione della cui esistenza costituirebbe di certo, prima ancora che uno strumento repressivo, una forma di prevenzione più adeguata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 270-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, consapevolmente detenga, diffonda, scarichi o inoltri, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, materiale propagandistico riconducibile o inneggiante a organizzazioni terroristiche o ad ambienti legati alla radicalizzazione e all'estremismo, ovvero ponga in essere comportamenti volti a favorire l'apologia di tali condotte, è punito con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di sei anni»;

b) al secondo comma, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma precedente»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e propaganda per le medesime finalità».

